



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della Centrale regionale di committenza

**PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER LA FORNITURA DI MEDICAZIONI GENERALI
DESTINATE ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ALLEGATO 1 CAPITOLATO TECNICO



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÁNTZIAS E URBANÍSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della centrale regionale di committenza

INDICE

1	PREMESSA.....	3
2	REQUISITI DI PRODOTTO.....	3
3	CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA.....	4
4	CAMPIONATURA.....	5
5	SERVIZIO DI CONSEGNA.....	6
6	CONSEGNA IN PALLET E IMBALLAGGIO.....	7
7	CONTROLLI SULLE FORNITURE E PENALI.....	7
8	GESTIONE DEI RESI.....	9
9	VERIFICHE SULLA FORNITURA.....	10
10	AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO.....	12
11	VARIAZIONE DELLA NORMATIVA.....	12
12	VARIAZIONE DEI PROTOCOLLI DI UTILIZZO.....	12
13	SERVIZIO INFORMATIVO.....	12
14	RESPONSABILE DELLA FORNITURA.....	13
15	SERVIZIO DI REPORTISTICA.....	13
16	SERVIZIO DI ACCESSO DATI SU SARDEGNACAT.....	14
17	SUB ALLEGATI.....	15



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÁNTZIAS E URBANÍSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della centrale regionale di committenza

1 PREMESSA

Il Servizio della Centrale regionale di committenza della Regione Autonoma della Sardegna, nel ruolo di soggetto aggregatore ai sensi del disposto di cui all'art. 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, indice una procedura aperta, articolata in 76 lotti, finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro per l'affidamento della fornitura di medicazioni generali destinate alle Aziende del Servizio sanitario della Regione Autonoma della Sardegna, le cui tipologie e caratteristiche tecniche vengono analiticamente descritte nel presente documento e nei relativi Sub Allegati.

Si evidenzia che i quantitativi indicati per ciascuna tipologia di medicazione sono stati calcolati sulla base del fabbisogno presunto stimato da ciascuna Azienda Sanitaria.

Il presente documento, unitamente a tutti i sub allegati, oltre a riportare le caratteristiche generali oggetto della gara, definisce le caratteristiche tecniche minime dei singoli prodotti e dei relativi servizi cui ciascun Fornitore aggiudicatario deve attenersi nella fornitura degli stessi.

Al fine di mantenere inalterata la gamma dei prodotti previsti in gara, si evidenzia che per ogni lotto dovrà essere offerto un prodotto differente per ogni voce: non saranno ammesse offerte che riducano il numero di prodotti proposti laddove il range relativo alla misura potrebbe consentire la sovrapposibilità (ad esempio se in un lotto è possibile offrire prodotti per una voce da cm 7 a 8 e per un'altra voce dello stesso lotto da cm 8 a 10, qualora un fornitore possedesse la misura 8 dovrà collocare l'offerta solo su una delle due voci e offrire una misura diversa per l'altra).

2 REQUISITI DI PRODOTTO

I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno:

- essere latex-free, laddove indicato. Vengono considerati tali anche quelli che per le loro caratteristiche costruttive necessariamente prevedono per una parte una quantità di lattice;
- essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario, per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all'importazione e all'immissione in commercio;
- rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto della fornitura e in particolare devono essere rispondenti ai saggi tecnologici, chimici, fisici, biologici indicati dalla F.U. vigente e, per i prodotti in cotone da Norma UNI EN 14079 "Requisiti di prestazione e metodi di prova per le garze di



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÁNTZIAS E URBANÍSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della centrale regionale di committenza

cotone assorbente e le garze di cotone e viscosa assorbente”, nonché essere conformi a quanto previsto dalla Direttiva CE 93/42/CEE sui dispositivi medici recepita con D.Lgs. n. 46 del 24/02/1997.

- corrispondere a quanto richiesto nel Sub Allegato 1A in termini di descrizione, confezione, etc..

Per quanto riguarda le misure indicate nel Sub Allegato 1A relative alle colonne “lunghezza”, “altezza”, “spessore”, salvo specifica indicazione, sarà accettata una tolleranza di +/- 10%, fermo restando che, come indicato in precedenza, per ogni lotto dovrà essere offerto un prodotto differente per ogni voce.

La destinazione d’uso e la marca dei singoli prodotti offerti deve essere dichiarata in sede di offerta tecnica e/o risultare dalle Schede Tecniche che la concorrente deve allegare in sede di presentazione dell’offerta stessa.

Per i dispositivi sterili nelle schede tecniche del prodotto deve essere indicato il metodo di sterilizzazione utilizzato secondo le direttive UNI EN. Per i dispositivi non sterili deve essere indicata l’idoneità del prodotto alla sterilizzazione, laddove previsto ed il metodo di sterilizzazione compatibile.

La validità dei prodotti, al momento della consegna non dovrà, in ogni caso, essere inferiore ai 2/3 della loro vita residua.

Si precisa che la Centrale regionale di Committenza si riserva la possibilità di valutare anche quei prodotti le cui misure dovessero differire da quelle riportate nelle descrizioni, purché i campioni presentati siano ritenuti dalla Commissione tecnica idonei all’uso.

Per i prodotti per i quali è stata specificata un’indicazione “Tipo XXXX”, questa deve ritenersi puramente indicativa e utile al solo fine di chiarire la tipologia di prodotto richiesto.

Tali caratteristiche rappresentano i requisiti minimi che i prodotti offerti dovranno possedere, resta inteso che le concorrenti potranno offrire prodotti da medicazione con caratteristiche migliorative.

Tutti i parametri tecnici sopra menzionati, intesi come caratteristiche possedute dai dispositivi e migliorative così come richiesto per l’attribuzione dei punteggi tecnici, dovranno evincersi dalla scheda tecnica di ciascun prodotto o, in alternativa, dovranno essere contenuti in apposita dichiarazione inserita nella sezione dell’Offerta tecnica in “Ulteriore documentazione tecnica”.

3 CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA

Tutti i prodotti offerti devono essere confezionati in modo tale che le caratteristiche e le prestazioni non vengano alterate durante la conservazione e il trasporto.

Il confezionamento primario, laddove indicato, deve inoltre essere conforme a quanto riportato nel Sub Allegato 1A Descrizione dei prodotti. In particolare per confezionamento primario deve intendersi la



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÁNTZIAS E URBANÍSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della centrale regionale di committenza

confezione posta a diretto contatto con il prodotto, mentre per confezionamento secondario deve intendersi la confezione minima di vendita.

L'etichettatura dei prodotti, apposta sulle confezioni primarie e secondarie, deve essere conforme alla Direttiva 93/42/CEE sui "Dispositivi Medici", attuata con Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni. Tutte le indicazioni sulle etichette e sulle confezioni devono essere anche in lingua italiana e con colori indelebili, così come stabilito dal decreto succitato.

Al fine di garantire la facilità di apertura e il prelievo in modo asettico, le confezioni di tutti i prodotti sterili devono avere l'apertura tipo peel-open o similare con invito all'apertura.

La saldatura delle buste dovrà essere di circa 5 mm e realizzata in modo da garantire la sterilità per il periodo indicato. Le confezioni, quando previsto dal D.Lgs. n. 46/1997, devono contenere idonea documentazione attestante le modalità d'uso dei singoli dispositivi.

La confezione secondaria in cui è collocata la confezione primaria deve essere idonea allo stoccaggio negli armadi di reparto e dovrà garantire agli operatori un facile prelievo del prodotto.

In ogni caso i prodotti devono essere confezionati in contenitori resistenti alle manovre di carico, trasporto e scarico oltre che idonei a garantirne la corretta conservazione e un buon grado di pulizia, nonché un'efficace barriera contro l'umidità e la polvere.

4 CAMPIONATURA

Al fine di riscontrare le caratteristiche qualitative dei prodotti offerti e l'idoneità all'uso e consentire la valutazione per la relativa attribuzione del punteggio tecnico, le imprese concorrenti dovranno fare pervenire, a pena di esclusione, la campionatura entro i termini di scadenza fissata per la presentazione dell'offerta.

Si precisa che la campionatura deve essere presentata nelle confezioni primarie come richieste in gara, ovvero nelle confezioni dotate di completezza delle informazioni per la valutazione delle caratteristiche del confezionamento. La campionatura deve essere del tutto identica al prodotto offerto ed all'eventuale fornitura in caso di aggiudicazione, sia per quanto riguarda la qualità del prodotto, sia per il confezionamento. Fermo restando l'obbligo di presentare la campionatura richiesta entro i termini indicati, qualora la Commissione ne ravvisasse la necessità, le imprese concorrenti dovranno essere disponibili a fornire altri prodotti-campioni, su indicazione della Commissione stessa, entro 5 giorni dalla richiesta.

I campioni come descritti in precedenza e così come riportato nel Sub Allegato 1B, dovranno essere inseriti in uno o più plichi, nei quali andranno inserite le schede tecniche (da inserire anche a sistema) di tutti i prodotti offerti al fine di consentire la valutazione qualitativa e conseguente assegnazione del punteggio tecnico.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÁNTZIAS E URBANÍSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della centrale regionale di committenza

Tutti i campioni devono corrispondere a quanto previsto nel Capitolato tecnico e a quanto riportato nelle schede tecniche allegate consegnati dall'impresa concorrente in sede di gara.

All'interno del plico/i dovrà essere inserito un foglio riportante il nome della impresa concorrente, il numero dei lotti di gara di riferimento, la denominazione di tutti i dispositivi (nome commerciale), descrizione dei campioni inclusi, il codice aziendale della ditta concorrente, il numero dei pezzi, etc..

La quantità della campionatura sarà accertata dalla Centrale regionale di Committenza in un secondo momento.

La campionatura dei prodotti offerti dalle imprese concorrenti che risulteranno aggiudicatarie della fornitura costituirà parametro di valutazione della fornitura stessa, nel corso della vigenza del rapporto contrattuale tra il fornitore e le singole Aziende Sanitarie, al fine di verificare la identità del prodotto aggiudicato con quello consegnato nel corso dell'intera fornitura.

5 SERVIZIO DI CONSEGNA

L'attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall'Azienda Sanitaria nelle richieste di consegna.

Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del fornitore di ciascun lotto, pertanto, il fornitore stesso dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività.

L'esecuzione delle prestazioni non potrà avvenire mediante consegne ripartite, salvo diverso accordo scritto tra il fornitore e la singola Azienda. Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione a richieste di consegna e ad adempiere alla consegna in tutte le sedi indicate nelle richieste.

Si precisa che non sono previsti quantitativi minimi per ciascun ordine.

La consegna degli articoli deve avvenire entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione delle richieste di consegna.

In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella richiesta di consegna, ovvero dichiarato telefonicamente, a insindacabile giudizio dell'Azienda Sanitaria, il fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione gli articoli richiesti nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta medesima.

La Centrale regionale di Committenza e le singole Aziende Sanitarie si riservano, nel corso della vigenza dei singoli ordinativi di fornitura, la facoltà di effettuare verifiche sugli articoli consegnati.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÁNTZIAS E URBANÍSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della centrale regionale di committenza

L'avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto la cui copia verrà consegnata all'Azienda Sanitaria. Il documento di trasporto dovrà obbligatoriamente indicare: numero di riferimento e data della richiesta di consegna, luogo di consegna e elenco dettagliato del materiale consegnato con indicazione delle quantità, possibilmente distinta per lotto e scadenza.

La firma posta su tale documento all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza dei colli inviati. L'Azienda Sanitaria si riserva di accertare la quantità e la qualità in un successivo momento. Tale verifica deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore. Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al fornitore.

6 CONSEGNA IN PALLET E IMBALLAGGIO

Qualora i prodotti vengano consegnati in pallet, il fornitore è obbligato a rispettare, salvo diverso accordo con l'Azienda, le seguenti prescrizioni:

- pallet EURONORM da 1200 x 800 mm ed assolutamente integro;
- integralmente e correttamente imballato col cellophane, qualora la stabilità della merce lo richieda;
- altezza complessiva (colli + pallet) non superiore a 150 centimetri;
- peso non superiore ai 750 chilogrammi.

I colli in esso contenuti devono essere perfettamente allineati, senza debordamenti e riportare all'esterno (stampata sul cartone o su di una etichetta autoadesiva applicata sul cartone) l'indicazione del prodotto contenuto comprensivo di lotto e scadenza, che deve essere sempre mantenuta per tutta la durata della fornitura.

Imballo e confezioni devono essere a perdere. Il bancale utilizzato per il trasporto del pallet deve essere ritirato dal fornitore contestualmente alla consegna delle successive forniture a sue spese.

Qualora gli imballaggi o il confezionamento dei prodotti non corrispondessero alle regole esposte o presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni la merce verrà rifiutata e l'aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione della medesima entro 2 giorni dal ricevimento della segnalazione.

7 CONTROLLI SULLE FORNITURE

La sottoscrizione dei documenti di trasporto, all'atto del ricevimento della merce che sia in un'unica soluzione o ripartita, indica solo la corrispondenza del numero di colli inviati con quanto indicato nel documento stesso.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÁNTZIAS E URBANÍSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della centrale regionale di committenza

La sottoscrizione non preclude per l'Azienda Sanitaria il diritto ad eventuali ulteriori rilievi in ordine ai beni consegnati.

Il controllo quali-quantitativo della fornitura viene effettuato dal Responsabile, o suo delegato, della struttura Farmaceutica dell'Azienda Sanitaria ordinante, entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla consegna.

I prodotti consegnati devono essere esclusivamente quelli aggiudicati in sede di gara.

Qualsiasi variazione di prodotto dovrà essere precedentemente autorizzata dalla Centrale Regionale di Committenza e dalla singola Azienda Sanitaria contraente.

Nel caso di consegna di prodotti di qualità difforme da quella commissionata o ancora di imballi di cui venga contestata l'integrità con relativa richiesta di sostituzione, il fornitore sarà tenuto alla sostituzione entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta, senza alcun aggravio di spesa. L'Azienda Sanitaria potrà, tuttavia, non chiedere la sostituzione di quei prodotti contestati per difformità di qualità; in tali casi il fornitore dovrà comunque ritirare la merce a sue spese e l'Azienda procederà all'acquisto, in danno, presso terzi laddove ragioni di urgenza e di sicurezza lo richiedano.

In ogni caso, qualora al momento dell'utilizzo dei prodotti, l'Azienda Sanitaria rilevasse vizi o difformità dei prodotti medesimi non riconoscibili in precedenza, la stessa potrà richiedere la sostituzione di detti prodotti, secondo le modalità indicate nella documentazione.

Nessun compenso o indennizzo sarà dovuto al fornitore per consegne presso indirizzi diversi rispetto a quanto indicato nell'ordine/richiesta di consegna. L'eventuale consegna della merce presso indirizzi diversi rispetto a quanto indicato nell'ordine non darà luogo al pagamento della relativa fattura e fermo restando l'obbligo del fornitore di effettuare la consegna e fatta salva l'applicazione delle penali.

Laddove i ritardi di consegna siano riconducibili a cause di sopraggiunta e dimostrata impossibilità per il fornitore di rispettare i tempi previsti, lo stesso deve darne immediata comunicazione entro 24 ore naturali e consecutive dalla ricezione della richiesta e l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di acquistare i relativi prodotti presso altri fornitori, nel rispetto della normativa vigente in materia di procedure di scelta del contraente, con diritto di rivalsa della medesima Azienda Sanitaria su qualsiasi credito presente o pregresso vantato dall'aggiudicataria, per i conseguenti, eventuali maggiori oneri. Si intende fatto salvo comunque il diritto di dichiarare la risoluzione del relativo contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Nel caso in cui il fornitore si trovasse nell'impossibilità di garantire la fornitura, a seguito di ritiro del dispositivo dal mercato da parte del produttore dovuto a cessazione della produzione, dovrà obbligatoriamente:

- dare comunicazione scritta alla centrale Regionale di Committenza e alle Aziende della "messa fuori produzione" con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni;



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÁNTZIAS E URBANÍSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della centrale regionale di committenza

- indicare il dispositivo avente caratteristiche tecniche prestazionali quali/quantitative equivalenti o migliori, che si intende proporre in sostituzione di quello offerto in gara, applicando analoghe o migliori condizioni economiche fermo restando le condizioni contrattuali applicate e allegando la medesima documentazione presentata in gara per il dispositivo sostituito.

Nel periodo intercorrente tra la comunicazione del Fornitore e l'effettiva messa fuori produzione, le Aziende Sanitarie procedono alla verifica dell'equivalenza del dispositivo offerto e le valutazioni devono essere comunicate alla Centrale regionale di Committenza. In caso di valutazione negativa e laddove il Fornitore non sia più in grado di garantire la disponibilità del prodotto aggiudicato, le Aziende possono risolvere il contratto per il lotto interessato e la Centrale regionale risolvere la relativa Convezione.

La valutazione positiva comporta l'accettazione del prodotto sostitutivo. In tal caso il nuovo dispositivo deve essere immediatamente disponibile nel momento della messa fuori produzione di quello in questione.

8 GESTIONE DEI RESI

Qualora dalla verifica di corrispondenza tra documento di trasporto, l'ordine di consegna e prodotti forniti, oppure dal successivo controllo qualitativo o utilizzo dei medesimi prodotti, l'Azienda Sanitaria rilevi:

- difformità di quantità (quantità del prodotto consegnato maggiore della quantità del prodotto ordinato);
- difformità di qualità (prodotto non ordinato o prodotto difforme, viziato o difettoso), ne darà comunicazione, via PEC, al Fornitore attivando le pratiche di reso.

L'Azienda Sanitaria metterà a disposizione per il ritiro la merce in eccedenza o non accettata entro 24 (ventiquattro) ore dalla segnalazione scritta e ne garantirà il deposito per complessivi 8 (otto) giorni lavorativi. Dopo trenta giorni solari l'Azienda sanitaria potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del fornitore, dandone preventiva comunicazione scritta a mezzo PEC al fornitore stesso.

Il fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza o non accettati, concordando con l'Azienda Sanitaria le modalità di ritiro. Il fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che gli stessi potrebbero subire durante il deposito, oltre i giorni lavorativi di deposito garantiti.

Nel caso in cui i prodotti resi/da restituire siano già stati fatturati, il fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito. Le note di credito dovranno riportare chiara indicazione della fattura, del numero di protocollo assegnato dall'Azienda Sanitaria e dell'eventuale numero d'ordine assegnato dal fornitore.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÁNTZIAS E URBANÍSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della centrale regionale di committenza

Nel caso in cui l'Azienda Sanitaria rilevi che la quantità dei prodotti consegnati sia inferiore alla quantità ordinata, la consegna sarà considerata parziale con conseguente applicazione di quanto previsto nella documentazione di gara.

9 VERIFICHE SULLA FORNITURA

Il Servizio della Centrale Regionale di Committenza e le singole Aziende Sanitarie, nel corso della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di fornitura, si riservano di svolgere controlli periodici d'ufficio, ovvero su segnalazione ripetuta/richiesta da parte del personale delle Aziende sanitarie, al fine di verificare che i prodotti consegnati siano effettivamente rispondenti a quelli offerti e presentati come campionatura in sede di gara.

Tali verifiche verranno effettuate a campione: i campioni potranno essere prelevati presso le Aziende sanitarie ovvero presso la sede del fornitore e saranno inviati presso idoneo laboratorio appartenente ad una struttura pubblica o ad altra struttura abilitata.

In caso di esito negativo delle prove, dopo l'eventuale ripetizione delle stesse in contraddittorio con il fornitore, la centrale regionale di Committenza/Azienda Sanitaria richiederà al fornitore l'adeguamento immediato dei prodotti alle specifiche di gara, pena la risoluzione della Convenzione/dell'Ordinativo di fornitura.

10 PENALI

Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito, sarà dovuta alla Azienda Sanitaria, per ogni giorno di ritardo e fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine di consegna, una penale pari all'1 per mille (uno per mille) del valore dei prodotti in contestazione al netto di IVA.

Nel caso in cui l'ordine sia stato parzialmente evaso dal fornitore nei termini prescritti, ovvero qualora il quantitativo di merce consegnata sia inferiore al quantitativo ordinato (consegna parziale), la penale sarà calcolata per ogni giorno di ritardo sulla quota parte dei quantitativi consegnati in ritardo.

Decorso il termine massimo di ritardo di 30 giorni, oltre all'applicazione della penale, ogni singola Azienda Sanitaria contraente potrà risolvere l'Ordinativo di fornitura ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile (clausola risolutiva espressa) addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto dei beni oggetto dell'Ordinativo di fornitura, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÁNTZIAS E URBANÍSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della centrale regionale di committenza

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito per la sostituzione dei prodotti, non imputabile all'Azienda Sanitaria contraente ovvero a cause di forza maggiore o caso fortuito, l'Azienda applicherà al Fornitore una penale pari all'1 per mille (uno per mille) del valore dei prodotti in contestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nei casi in cui, a seguito dell'inadempimento del Fornitore, l'Azienda sanitaria contraente sia costretta ad acquistare presso terzi i prodotti oggetto di un ordine di consegna, la penale nella percentuale indicata nei precedenti commi sarà calcolata, così come nei casi di inadempimento parziale, sul corrispettivo relativo alla quota parte di fornitura ancora da eseguire e fino all'esatto adempimento della stessa.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore a mezzo PEC; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non possano essere accolte, ad insindacabile giudizio dell'Azienda Sanitaria che ha chiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

È fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustificano ponendo a carico del fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell'aggiudicatario.

Nel caso di ritardo nella consegna della reportistica di cui al paragrafo 15 del capitolato tecnico, indirizzata sia alla Centrale regionale di Committenza che alle Aziende Sanitarie, per ogni giorno lavorativo di ritardo, sarà dovuta una penale pari allo 0,3 per mille (zerovirgolatrepermille) rispettivamente dell'importo della Convenzione/lotto o del valore dell'Ordinativo di fornitura.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÁNTZIAS E URBANÍSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della centrale regionale di committenza

11 AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Qualora il fornitore, durante la durata della Convenzione ovvero degli Ordinativi di fornitura, presenti in commercio nuovi prodotti, analoghi a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative), i quali presentino migliori caratteristiche di rendimento, dovrà proporre alla Centrale regionale di committenza la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura ovvero condizioni migliorative. Il Fornitore, previo invio di scheda tecnica e parere tecnico favorevole, si impegna ad immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle stesse condizioni contrattuali. La richiesta di sostituzione dovrà essere validata e formalizzata dalla Centrale regionale.

12 VARIAZIONE DELLA NORMATIVA

Qualora prima dell'aggiudicazione della presente gara, i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nel presente Capitolato e in generale nella documentazione di gara, l'aggiudicazione verrà sospesa.

Qualora nel corso della durata della Convenzione ovvero dei singoli Ordinativi di fornitura, i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso o in contrasto con quanto espresso nel presente Capitolato e in generale nella documentazione di gara, la Centrale regionale di committenza ovvero le singole Aziende si riservano, fatte le opportune valutazioni, il diritto di recedere dalla Convenzione e dall'Ordinativo di fornitura.

13 VARIAZIONE DEI PROTOCOLLI DI UTILIZZO

Qualora in una o più Aziende sanitarie, nel corso della durata dell'Ordinativo di fornitura, intervengano variazioni ai protocolli di utilizzo successive all'emissione dello stesso e tali da non consentire l'acquisto di quanto indicato nell'Ordinativo, l'Azienda Sanitaria ne darà immediata comunicazione al fornitore e alla Centrale regionale di committenza che provvederà, ove possibile, al reintegro dei corrispondenti quantitativi nella Convenzione a disposizione di altre Aziende.

In tale caso il Fornitore non avrà diritto ad avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Azienda che avrà inviato la comunicazione e avrà provveduto al recesso dall'Ordinativo di fornitura.

14 SERVIZIO INFORMATIVO

Entro la data di stipula della Convenzione, il fornitore deve attivare un numero di telefono ed un indirizzo di posta elettronica a disposizione del personale delle Aziende Sanitarie in grado di fornire informazioni sui



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÁNTZIAS E URBANÍSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della centrale regionale di committenza

prodotti oggetto della Convenzione e sui relativi servizi, quali la consegna, l'attivazione delle pratiche dei resi, etc.. Tale numero deve essere attivo per tutto l'anno nelle giornate feriali nei normali orari d'ufficio per almeno otto ore lavorative giornaliere (indicativamente dal lunedì al venerdì, tra le ore 8.00 alle ore 18.00), ad eccezione di giorni festivi, giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio e tra la seconda e la terza settimana di agosto.

Il Fornitore, inoltre, si impegna a rendere disponibile, sempre dalla stessa data, almeno un indirizzo e-mail per:

- richiedere informazioni sui prodotti offerti in Convenzione;
- richiedere lo stato degli ordini in corso e lo stato delle consegne;
- inoltrare reclami.

15 RESPONSABILE DELLA FORNITURA

Il fornitore si impegna a individuare un responsabile della fornitura, comunicando in sede di stipula della Convenzione il nominativo ed i relativi recapiti (numero di telefono, cellulare e indirizzo e-mail). Tale responsabile costituirà l'interfaccia per il personale delle Aziende sanitarie in grado di fornire informazioni relative alla Convenzione, a ciascun Ordinativo di fornitura e ai servizi in essa compresi. In particolare risponderà relativamente alle responsabilità di seguito riportate:

- supervisione e coordinamento delle attività;
- pianificazione delle consegne;
- risoluzione di eventuali disservizi e gestione dei reclami;
- monitoraggio della fornitura;
- implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste.

16 SERVIZIO DI REPORTISTICA

Il fornitore si impegna a predisporre e inviare alla Centrale regionale di committenza, trimestralmente e a decorrere dalla data di stipula della convenzione stessa, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza, un'adeguata reportistica, consistente nell'elaborazione dei seguenti dati aggregati:

- indicazione delle Azienda sanitaria
- trimestre di riferimento



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÁNTZIAS E URBANÍSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della centrale regionale di committenza

- riferimento lotto
- descrizione prodotto ordinato
- quantità prodotto ordinata
- valore prodotto ordinato
- data ordine
- data di consegna
- quantità prodotto consegnata
- valore complessivo ordinativo di fornitura
- fatturazioni
- eventuali altre informazioni richieste e/o ritenute opportune.

I report, contenenti le informazioni di cui sopra, devono essere inviati a mezzo PEC, in formato file .xls; la Centrale regionale di Committenza si riserva la facoltà di applicare le penali di cui al paragrafo 10 in caso di mancata produzione di tale reportistica.

Il fornitore si impegna inoltre a predisporre analogha reportistica per ciascuna Azienda sanitaria. I report dovranno pervenire alle Aziende contraenti mediante PEC con cadenza mensile entro 10 giorni dal termine del mese di riferimento, allegandolo alla fattura emessa. Resta inteso che ciascuna Azienda sanitaria potrà richiedere una reportistica personalizzata. Quest'ultima reportistica si intende necessaria fino all'elaborazione automatica da parte del gestionale SISaR, quale sistema condiviso con tutte le Aziende della Regione Sardegna.

17 SERVIZIO DI ACCESSO DATI SU SARDEGNACAT

Il fornitore di ciascun lotto, al fine di pubblicare nella sezione Convenzioni gli articoli nel sistema (piattaforma SardegnaCAT), almeno 20 giorni solari prima la stipula della Convenzione, si obbliga a consegnare alla Centrale regionale di committenza, qualora non presentate in sede di offerta, i seguenti documenti:

- ✓ la descrizione dei prodotti con le principali caratteristiche (schede tecniche) e il codice identificativo;
- ✓ le informazioni sull'azienda produttrice;
- ✓ il numero di telefono e l'indirizzo e-mail del Servizio informativo;
- ✓ il nominativo del responsabile della fornitura



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÁNTZIAS E URBANÍSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della centrale regionale di committenza

I prodotti da fornire, oggetto di ciascuna Convenzione, e le ulteriori informazioni richieste saranno visualizzate in una pagina web con i relativi prezzi di aggiudicazione e termini contrattuali. In tale pagina le Aziende sanitarie potranno:

- ✓ indicare le quantità corrispondenti al prodotto da ordinare, con relativo costo globale;
- ✓ produrre il documento “Ordinativo di fornitura”;
- ✓ inviare l’Ordinativo di fornitura in formato elettronico, firmato digitalmente al Fornitore.

Al fornitore verrà fornito un collegamento con il predetto Sito, anche al fine di:

- ✓ ricevere gli Ordinativi di fornitura;
- ✓ monitorare costantemente il database degli Ordinativi di Fornitura.

18 SUB ALLEGATI

Sub allegato 1 A – Descrizione dei prodotti;

Sub allegato 1 B – Quantitativi triennali complessivi – campionatura da presentare;

Sub allegato 1 C – Quantitativi annui per singola ASL, quantitativi complessivi annui e triennali.